

L'iscrizione in bilancio dell'avviamento negativo

Premessa

Le operazioni di riorganizzazione societaria hanno ricevuto un deciso impulso dalla recente entrata in vigore del decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358 recante «*riordino delle imposte sui redditi applicabili alle operazioni di cessione e conferimento di aziende, fusione, scissione e permuta di partecipazioni*».

In particolare, le operazioni di scorporo mediante conferimento di complessi aziendali godono ora di notevoli agevolazioni tributarie, tese a renderle meno onerose rispetto alle previgenti normative e pertanto non penalizzate nei confronti degli altri tipi di riorganizzazione societaria.

È prevedibile, pertanto, che gli atti di conferimento d'azienda e di rami d'azienda subiscano un'accelerazione, dando luogo alle molteplici fattispecie tipiche di tali contratti.

Come è noto¹, in sede di costituzione di società o di aumento del capitale sociale gli apporti possono essere rappresentati da denaro o da altri beni e diritti. In questo secondo caso, se soggetto conferitario è una società c.d. «di capitale», ai sensi dell'art. 2343 c.c. il valore del bene o diritto conferito deve essere stimato da un esperto designato dal presidente del tribunale: l'importo indicato dall'esperto costituisce il limite massimo del valore nominale, aumentato dell'eventuale sovrapprezzo, delle azioni o quote emesse a fronte del conferimento.

La prassi vuole che l'atto di conferimento contenga l'indicazione del valore attribuito a tutti gli elementi attivi e passivi della situazione patrimoniale relativa al complesso aziendale conferito e solitamente, fra di essi, compare la voce «avviamento».

Nella grande maggioranza di casi, essa è contenuta nell'attivo patrimoniale; talora, però, è indicata col segno negativo e contribuisce alla diminuzione del valore dell'apporto.

¹ Sull'argomento si cfr. DEZZANI, PISONI, PUDDU, *Fusioni, scissioni, trasformazioni e conferimenti*, Milano, Giuffrè, 1995, pag. 572 e segg.

1. La natura contabile dell'avviamento

Per ben comprendere il significato attribuibile, in questo tipo di operazioni, alla voce «avviamento», indipendentemente dal suo segno (positivo o negativo), occorre notare che trattasi di *un elemento del calcolo* del valore riferibile ad un ramo d'azienda *considerato come oggetto unitario di scambio e non di un addendo di una somma algebrica di valori*: in altre parole, la registrazione «teoricamente» più corretta dell'acquisizione di un complesso aziendale mediante conferimento sarebbe quella di inserire in **dare** di un conto patrimoniale attivo il valore unitariamente attribuito nell'atto a tale complesso ed in **avere** di una o più voci di capitale netto la contropartita.

Per motivi tecnico-contabili e giuridici, tale scrittura non è però adottabile in pratica: essa, infatti, non consente di inserire nella contabilità della conferitaria tutti i singoli elementi attivi e passivi compresi nel conferimento. In conseguenza di ciò, è prassi indicare direttamente nell'atto o nei suoi allegati i valori di tali singoli elementi, tra i quali l'eventuale avviamento positivo o negativo.

Nel caso di avviamento positivo, non sussistono problemi interpretativi, essendo comunemente riconosciuto come «fattore immateriale» connesso con una condizione di operatività aziendale e, come tale, iscrivibile distintamente fra le attività e da assoggettare a processo d'ammortamento.

La voce «avviamento», infatti, normalmente deriva dal confronto fra il cosiddetto «valore del capitale economico» dell'azienda conferita, ovvero il valore di scambio attribuibile al complesso aziendale considerato come oggetto unitario, e la somma algebrica dei valori attribuibili ai singoli elementi attivi e passivi, costituenti il complesso stesso. Si può interpretare quindi, come «fattore acquisito a titolo oneroso», il cui costo si considera riferibile ad un periodo pluriennale di durata limitata.

Ben diversa è la situazione riferibile alla presenza di un «avviamento negativo»: esso non ha la natura di *elemento* del complesso aziendale acquisito, ma piuttosto di *posta rettificativa indistinta*.

Che si tratti di posta rettificativa risulta evidente dalla sua stessa origine: viene espressamente inserita nel calcolo, infatti, in considerazione del fatto che la somma algebrica dei valori attribuibili ai singoli elementi attivi e passivi del complesso aziendale è *incompatibile* con le previsioni di reddito stimate per i futuri esercizi. Tale somma, pertanto, *deve essere rettificata* di un importo tale da renderla congrua rispetto alle suddette previsioni: si badi bene, però, che oggetto della rettifica è soltanto il risultato della somma algebrica dei valori e non i suoi addendi.

Per ben comprendere la portata dell'assunto, occorre riflettere sul significato attribuibile al concetto di «valore» riferito agli elementi di un sistema aziendale in funzionamento.

Come è noto², il termine «capitale», può assumere tanti significati quanti sono i fini per i quali esso è calcolato o stimato; nel bilancio d'esercizio, *in primis*, il capitale è inteso come base per il calcolo del risultato economico di periodo ed è privo di significato autonomo³.

In sede di cessione (compravendita, scorporo, fusione, scissione, ecc.) normalmente si stima il «capitale economico», come in precedenza definito sulla base delle previsioni di redditività; esso trova il limite *minimo di valutazione* nel c.d. **capitale di liquidazione**, che corrisponde alla somma algebrica dei valori di **realizzo diretto** di tutti gli elementi attivi e di **estinzione diretta** di quelli passivi.

A ben vedere, quindi, anche il capitale economico è, in un certo senso, un capitale di funzionamento, in quanto la valutazione dei singoli elementi attivi deve essere riferita non al prezzo che si potrebbe realizzare da una loro dismissione, bensì alle entrate di denaro, beni e servizi prevedibili dal loro utilizzo. Secondo questa interpretazione, quindi, anche il c.d. «costo di rimpiazzo», può essere considerato una semplice approssimazione al valore attribuibile a tali elementi.

Ciò premesso, il prezzo effettivo di scambio può risultare uguale, inferiore o superiore al valore economico come sopra stimato. Nel conferimento d'azienda in società di capitali, il «prezzo», che nella fattispecie è configurabile pari al valore delle partecipazioni, può essere soltanto uguale o inferiore alla stima del perito.

In generale, l'eventuale differenza positiva o negativa tra prezzo pagato e valore stimato del capitale economico può essere correttamente interpretata come «guadagno» o «perdita» realizzati dal cedente nell'operazione di cessione (e quindi rispettivamente «perdita» o «guadagno» per il cessionario).

2. L'inserimento dell'avviamento nel piano dei conti e nel bilancio d'esercizio

La società conferitaria di un complesso aziendale caratterizzato da avviamento positivo o negativo deve inserire nella propria contabilità l'insieme dei valori degli elementi conferiti, la cui somma algebrica deve essere pari al valore di conferimento. Detto valore corrisponde all'aumento del valor nominale del capitale sociale, più l'eventuale fondo sovrapprezzo azioni o quote.

Da ciò deriva che, così come l'avviamento positivo è una posta attiva, la voce «avviamento negativo» deve necessariamente essere considerata una parte del *passivo in senso proprio* e non del netto, perché, in caso contrario, comporterebbe

² cfr. GIOVANNI FERRERO, *La valutazione del capitale di bilancio*, Giuffrè, Milano, 1995, pag. 9 e segg.

³ cfr. CAPODAGLIO, *Le valutazioni aziendali ordinarie*, Clueb, Bologna, 1997, pagg. 35-36 e la bibliografia ivi citata.

l'inserimento in contabilità di un valore del complesso aziendale *superiore a quello di perizia*, violando in tal modo sia lo spirito della norma contenuta nell'art. 2343 c.c., sia lo spirito e la lettera dei successivi art. 2423 e 2426.

Come precedentemente indicato, la natura contabile di questa posta passiva è di «rettifica indistinta», non potendo essere riferita ad alcuna particolare voce dell'attivo. Essa deve quindi necessariamente essere inserita in una delle poste comprese fra le lettere B) ed E) del passivo dello stato patrimoniale, così come indicato nell'art. 2424 c.c.

Dovendosi escludere, per evidente incompatibilità, l'ipotesi connessa con la scelta della lettera C) (TFR) e D) (debiti), non resta che considerare l'avviamento negativo o un «fondo per rischi e oneri» (lettera B), ovvero un «risconto passivo» (lettera E), data l'assoluta estraneità della fattispecie al fenomeno «ratei».

Prima di poter decidere fra queste due alternative possibili, occorre approfondire l'indagine sulla natura contabile dell'avviamento negativo e verificare quale possa essere il suo trattamento contabile, almeno in prima approssimazione, riservandoci di sviluppare in seguito il procedimento. A questo scopo, è utile proporre una visione, ben nota in dottrina⁴, che considera ogni elemento dell'attivo *come un'aspettativa di entrata futura ed ogni voce del passivo come un'aspettativa di uscita futura*. Gli immobilizzi tecnici, ad esempio, saranno «realizzati» mediante i servizi d'uso che produrranno durante la loro vita utile; servizi che verranno inglobati nel valore del prodotto, che, una volta venduto, si trasformerà in denaro; ancor più evidente è il fenomeno delle rimanenze di magazzino e dei crediti. Nessun dubbio, poi, nell'interpretazione del significato del passivo costituito da debiti o fondi spese future, mentre per i fondi rischi, possiamo ritenere che si tradurranno in minori entrate riferibili alle attività, oppure in maggiori uscite, per passività al momento non previste.

Se esiste una voce «avviamento» di segno positivo, vuol dire che lo stimatore ha ritenuto molto probabile un'aspettativa di ulteriori entrate, oltre quelle rappresentate dalle altre poste dell'attivo.

La stima dell'esistenza di «avviamento negativo», invece, potrebbe derivare dal timore che la normale attività aziendale, prevista per i futuri esercizi, non consentirà di trasformare in entrate tutte le poste attive iscritte in bilancio, senza peraltro poter dire quale di esse debba ritenersi «non realizzabile» in tutto od in parte. Ciò, però, potrebbe anche essere connesso con la considerazione che le entrate prevedibili in relazione alle poste attive siano condizionate a futuri esborsi, atti a riequilibrare la struttura produttiva e/o organizzativa aziendale.

⁴ cfr. CAMPANINI – CAPODAGLIO, *Introduzione all'economia aziendale*, Clueb, Bologna, 1985. pag. 72-73.

In ogni caso, secondo questa interpretazione, l'avviamento negativo deve considerarsi come una posta legata all'aspettativa di diminuzione del flusso di entrate previste dal realizzo delle attività, al netto delle uscite previste per l'estinzione delle passività.

Tutto ciò considerato, possiamo ragionevolmente escludere per tale voce la natura di risconto passivo, dato che, per definizione, quest'ultimo è relativo a componenti positivi di reddito già contabilizzati che si ritengono in tutto od in parte di competenza economica di futuri esercizi. Non resta, quindi, che considerare l'avviamento negativo un *fondo spese future* od un *fondo rischi*, a seconda che sia stata o meno individuata un'ipotesi di futura ristrutturazione del processo produttivo od organizzativo, finalizzata al miglioramento dei risultati economici attesi.

3. Lo sviluppo del trattamento contabile

Una volta individuata la voce del bilancio e quindi del piano dei conti nella quale inserire il *badwill* occorre stabilire quale sarà il suo trattamento contabile: in particolare si può osservare che un fondo rischi o spese future ha ragione di esistere sino a che gli eventi relativi a tali rischi o tali spese non si sono verificati, oppure sino al momento in cui è possibile escludere che essi si verificheranno.

Distinguiamo le diverse ipotesi:

Prima ipotesi: l'avviamento negativo è rappresentato da un fondo spese future per la ristrutturazione produttiva, che effettivamente ha luogo.

In questo caso, al momento del sostenimento del costo, occorrerà utilizzare il fondo, secondo due modalità: o stornandolo dal costo della ristrutturazione, che in questo modo verrà ammortizzato soltanto per l'eventuale differenza, o lasciando l'entità del costo invariata ed imputando come componente positivo di reddito il fondo, pro-quota, proporzionalmente allo svolgersi del processo d'ammortamento del costo di ristrutturazione. Evidentemente, i risultati finali delle due modalità sono identici.

Seconda ipotesi: l'avviamento negativo è rappresentato da un fondo spese future per la ristrutturazione produttiva, che però non si verifica.

In quest'altra fattispecie, nel momento in cui la società conferitaria può escludere con sicurezza che la temuta ristrutturazione si renderà necessaria, deve azzerare il fondo, girandolo a proventi straordinari.

Terza ipotesi: l'avviamento negativo è rappresentato da un fondo rischi connesso con la possibilità che i valori attivi conferiti non siano realizzabili in tutto od in parte.

E facile a questo punto intuire che il mancato totale o parziale realizzo di uno o più elementi attivi troverà copertura nel fondo, mentre il totale realizzo di tutti gli elementi a suo tempo conferiti comporterà l'estinzione del fondo con contropartita a proventi straordinari.

Quarta ipotesi: l'avviamento negativo è rappresentato da un fondo rischi generico, creato per fronteggiare le prevedibili future perdite d'esercizio.

È questo il caso più frequente, ma è, a nostro avviso, anche quello di più difficile inquadratura in una visione contabile rigorosa: un «fondo copertura future perdite», infatti, più che fra i veri e propri fondi rischi troverebbe la sua corretta allocazione in «fondi di riserva vincolata», tanto che, spesso, è assai sfumato il confine tra la natura di taluni fondi del passivo e quella delle riserve del netto⁵. Ad una equiparazione delle due categorie nella fattispecie, però, si oppone in modo inequivocabile la già sviluppata considerazione, secondo la quale, se l'avviamento negativo fosse considerabile una posta del netto, il valore attribuito al complesso aziendale conferito risulterebbe superiore al valore di perizia, ma ciò non può essere, in quanto il perito ha considerato proprio il *badwill* come **diminuzione** del valore dell'azienda.

Non resta quindi che considerare la voce un *fondo rischi generico creato nel passivo in via prudenziale*, in vista delle future perdite, assimilabile alle c.d. «riserve tacite» e quindi «non palesi», da distinguere da quelle «occulte», in quanto perfettamente lecite e, comunque, «citate» in bilancio. Tale fondo verrà utilizzato a copertura delle perdite negli esercizi nei quali esse si verificheranno, o verrà definitivamente «scorporato» a «riserva palese» allorché il rischio di perdite, previsto all'atto del conferimento, sarà ragionevolmente considerato non più esistente.

Sia con riferimento alla copertura di perdite, sia nel caso di passaggio a riserva palese, ci si domanda se l'utilizzo del fondo debba avvenire attraverso il conto economico, o per compensazione diretta nello stato patrimoniale.

A nostro avviso, quest'ultimo procedimento è da considerarsi scorretto, in quanto viola uno dei principi generali della Ragioneria: quello della concordanza finale⁶, secondo il quale la somma algebrica dei risultati economici di tutti gli esercizi, meno i dividendi distribuiti, più gli aumenti di capitale d'apporto, meno le riduzioni di

⁵ Per un'analisi della natura delle riserve si cfr. CAMPANINI - CAPODAGLIO, cit., pag. 127 e segg.

⁶ cfr. CAMPANINI - CAPODAGLIO, cit., pag. 92.

capitale d'apporto, deve essere uguale alla differenza fra il capitale netto finale e quello iniziale.

È chiaro che una compensazione del fondo rischi con perdite d'esercizio o la sua trasformazione in riserva palese, il tutto al di fuori del conto economico, renderebbero impossibile tale uguaglianza.

4. Un caso particolare di neutralità fiscale nel conferimento d'azienda

Nelle operazioni di scorporo mediante conferimento di un complesso aziendale, l'aumento di capitale netto della conferitaria può essere uguale, maggiore o minore del valore dell'azienda conferita, fiscalmente riconosciuto presso la conferente. Nel caso di incremento inferiore, talora la differenza tra i due valori può dipendere dalla voce «avviamento negativo», presente nella stima di un'azienda, la cui capacità di reddito è ritenuta insufficiente rispetto all'entità del suo capitale netto.

Il decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358, entrato in vigore il giorno 8 novembre, all'art. 4 comma n. 1, prevede che i conferimenti di azienda posseduta per non meno di tre anni sono fiscalmente neutrali. Il comma 2 del medesimo articolo stabilisce che, in luogo di ciò, si può optare per la tassazione in modo ordinario, oppure per quella sostitutiva, prevista dall'art. 1 del medesimo DLg; l'opzione deve risultare nell'atto di conferimento.

In caso di mancato esercizio dell'opzione, quindi, l'atto di conferimento risulta fiscalmente neutrale e la conferitaria subentra negli stessi valori fiscalmente riconosciuti per la conferente; quest'ultima dovrà attribuire fiscalmente alla partecipazione ricevuta il valore netto che aveva l'azienda prima del conferimento.

La conferitaria avrà, come valori fiscalmente riconosciuti gli stessi importi che risultavano fiscalmente riconosciuti per la conferente prima dell'atto, mentre nulla dice la legge che possa riguardare la voce «avviamento negativo»: ci si domanda a questo punto se anch'essa possa considerarsi «fiscalmente neutra».

Supponiamo che la società A conferisca nella società B l'unica azienda che possiede, e la conferitaria non possieda alcun altro elemento. Supponiamo, inoltre, che il valore contabile (fiscalmente riconosciuto) dell'azienda nella contabilità della società A sia il seguente: Attività 7.143 Passività 4.716 e quindi un netto di 2.427; se il valore di perizia è di L.1.710, dato da attività 7.065, passività 4.716 ed avviamento negativo 639, avremo il seguente schema:

A Società conferente pre-conferimento

Attivo	7.143	Passivo	4.716
		Netto	2.427
			<u>7.143</u>

A Società conferente post-conferimento

Partecipazione in B	1.710	Netto	1.710
---------------------	-------	-------	-------

B Società conferitaria post-conferimento

Attivo rett. az.	7.065	Passivo az.	4.716
		Avviamento negativo	639
			<u>5.355</u>
		Netto	1.710
Totale attivo	<u>7.065</u>	A pareggio	<u>7.065</u>

La minusvalenza di 717 milioni è indeducibile per la conferente.
I valori fiscalmente riconosciuti, però, saranno i seguenti:

A conferente partecipazioni in B	2.427 milioni
B conferitaria elementi attivi ricevuti	7.143 milioni
B conferitaria elementi passivi ricevuti	4.716 milioni

Come conseguenza, sembra evidente che un eventuale successivo realizzo da parte di A della partecipazione in B, entro 2.427 milioni, darebbe luogo ad una plusvalenza non imponibile sino a 717 milioni, così come non deducibile è stata la minusvalenza di pari importo.

Analogamente, l'eventuale realizzo (in senso generale) degli elementi attivi acquisiti da B per conferimento con corrispettivi sino a 7.143 milioni, provocherebbe un componente positivo di reddito «formale» di 78 milioni (7.143-7.065) ed uno «reale» di 639 milioni, pari al valore dell'avviamento negativo e così per complessivi 717 milioni.

Sembra che entrambi tali componenti possano risultare ininfluenti sul reddito imponibile, dato il tenore letterale dell'art. 4 n. 1 del citato decreto, che, a fronte dell'affermazione secondo la quale i conferimenti in esame «non costituiscono rea-

lizzo di plusvalenze o minusvalenze», stabilisce esclusivamente che «il soggetto conferente deve assumere, quale valore delle partecipazioni ricevute, l'ultimo valore fiscalmente riconosciuto dell'azienda conferita e il soggetto conferitario subentra nella posizione di quello conferente in ordine agli elementi dell'attivo e del passivo dell'azienda stessa...», riconoscendo espressamente che in bilancio, invece, i valori possono essere del tutto difforni.

Al successivo punto 3 viene regolata l'ipotesi in cui l'aumento del patrimonio netto della conferitaria risulti superiore al valore fiscalmente riconosciuto dell'azienda conferita, stabilendo, a favore del contribuente, la presunzione *iuris et de iure* secondo la quale la differenza tra i due importi deve considerarsi formata con utili assoggettati ad IRPEG ad aliquota ordinaria. Nulla viene detto in merito all'ipotesi opposta, cioè di un aumento di capitale netto inferiore al valore fiscalmente riconosciuto all'azienda conferita, con l'ovvia conseguenza che è lecito ritenere che, in tale caso, la società conferitaria non abbia alcun particolare obbligo.

La lettura della circolare del Ministero delle Finanze n. 320/97 conferma quanto sopra esposto, sia perché non cita affatto l'ipotesi di aumento del capitale netto della conferitaria minore del valore fiscalmente riconosciuto all'azienda conferita, sia perché espone, in modo assai chiaro, due concetti di grande rilievo, impliciti nella norma.

In primo luogo, conferma (paragrafo 2.3.) che «nel caso in cui il conferimento abbia ad oggetto un'azienda, l'ultimo costo fiscalmente riconosciuto dell'azienda conferita va determinato sommando i singoli valori fiscalmente riconosciuti delle attività e delle passività che compongono il patrimonio dell'azienda conferita».

Successivamente (paragrafo 2.10), spiega che «nella disciplina dell'articolo 4 in commento la completa neutralità è riconosciuta a prescindere dai valori espressi nelle scritture contabili dei soggetti partecipanti all'operazione di conferimento e, pertanto, l'operazione medesima può essere attuata ai fini civilistici senza alcun condizionamento di natura fiscale».

A questo punto possiamo ritenere che, nel caso in cui l'incremento del capitale netto della conferitaria risulti inferiore per qualsiasi motivo al valore fiscalmente riconosciuto dell'azienda conferita, eventuali componenti positivi di reddito realizzati dalla conferitaria relativamente agli elementi attivi e passivi dell'azienda ricevuta in conferimento non influenzeranno in alcun modo l'imponibile, sino a concorrenza della differenza fra i due valori sopra indicati.

Da tutto ciò discende che, se anche il minor aumento di capitale netto della conferitaria, rispetto a quello fiscalmente riconosciuto all'azienda conferita, dipende da fenomeni diversi dall'esistenza di un avviamento negativo (per esempio da stima peritale più bassa per i vari elementi dell'attivo), il successivo realizzo degli ele-

menti conferiti dovrà essere confrontato non con il valore di apporto, ma con quello (maggiore) fiscalmente riconosciuto al conferente.

La giustificazione logica di tutto ciò, sta, a nostro avviso, nel fatto che il legislatore ha previsto che, in un simile caso, di norma il conferente è destinato a subire una minusvalenza indeducibile, che compensa gli eventuali componenti di reddito non imponibili realizzati dalla conferitaria. Solo nel caso in cui, a seguito di tali risultati positivi, anche il valore della partecipazione posseduta dal conferente subisse un incremento tale da consentire al conferente stesso di cedere la partecipazione, conseguendo una plusvalenza, quest'ultima, essendo non imponibile, costituirebbe una «rendita fiscale netta», se si considera unitariamente il «gruppo» formato dalle due società, conferente e conferitaria.

5. Regime fiscale opzionale

Nel caso di esercizio dell'opzione previsto dal comma 2 dell'art. 4, l'atto di conferimento non è più «neutrale» e può dar origine a componenti positivi e negativi di reddito imponibile, sia per il conferente, che per il conferitario.

Rispetto alla previgente normativa, contenuta nell'ari. 54 del testo unico delle imposte sui redditi, nei casi previsti di conferimento di complessi aziendali, l'art. 3 comma 1 del decreto dispone che «*si considera valore di realizzo quello attribuito alle partecipazioni, ricevute in cambio dell'oggetto conferito, nelle scritture contabili del soggetto conferente ovvero, se superiore, quello attribuito all'azienda*» conferita «*nelle scritture contabili del soggetto conferitario*».

Nell'esempio prospettato nel precedente paragrafo, la conferente subirebbe una minusvalenza fiscalmente rilevante di 717; la conferitaria assumerebbe gli elementi attivi e passivi conferiti al valore indicato nell'atto di conferimento (rispettivamente di 7.065 e 4.716) e l'avviamento negativo di 639, inserito nei fondi del passivo, darebbe luogo, a nostro avviso, a componenti positivi di reddito imponibile, al momento del suo utilizzo a compensazione di minusvalenze emergenti, o come copertura di future perdite d'esercizio, ovvero, infine, in caso di passaggio a riserva.

6. Un'osservazione sulle «interferenze fiscali» nel bilancio d'esercizio

Le particolari disposizioni contenute nella normativa in oggetto fanno riflettere sull'utilità del contenuto del comma 4 dell'art. 75 del Testo unico delle imposte sui redditi. Come è noto, esso prevede l'ineducibilità di costi non iscritti nel conto economico: ci si domanda quale senso possa avere ancora (ammesso che ne avesse in precedenza) la ricerca di una sia pur ridotta coincidenza tra risultati di bilancio e

reddito imponibile, quando si prevede, in talune circostanze, che un'impresa (la società conferitaria), memorizzi, in un sistema contabile supplementare l'intero complesso di elementi dell'azienda conferita con valori difformi da quelli recepiti nella contabilità generale e nel bilancio d'esercizio. Viene in tal modo codificata l'esistenza di un completo «doppio binario», che può accompagnare l'impresa per molti anni e forse anche per tutta la propria vita.

Il decreto legislativo 358/97 poteva ben rappresentare l'occasione per porre fine ad una norma che è stata sempre ed è tuttora fonte di incertezze, confusione contabile, difficoltà di interpretazione e verifica dell'attività aziendale, senza fornire il benché minimo vantaggio per una seria attività accertatrice dell'Amministrazione finanziaria, che non sia tesa alla semplice e comoda ricerca di mere irregolarità formali.

7. Conclusioni

Le difficoltà incontrate nell'individuazione dell'esatta natura economico-contabile della voce «*avviamento negativo*» derivano in larga parte dalla necessità di contemperare due esigenze fra loro, all'origine, poco conciliabili.

Mi riferisco al fatto che la valutazione del c.d. capitale economico dell'azienda in funzionamento viene effettuata con metodi legati alla redditività futura, che sia la dottrina, sia la prassi considerano i più razionali ed attendibili, nella consapevolezza che la valutazione concerne un *oggetto unitario di scambio* (e quindi un investimento), costituito *dall'azienda nel suo inscindibile complesso*.

Mentre la dottrina normalmente privilegia i *metodi reddituali puri*, la prassi ricorre in modo pressoché costante ai c.d. *metodi misti* e principalmente a quello denominato «della stima autonoma dell'avviamento»; in Italia i nuovi «*metodi finanziari*», pur essendo riconosciuti come «razionali»⁷, sono generalmente criticati (almeno) da una parte della dottrina perché caratterizzati da un elevato grado di astrazione, basandosi su eventi futuri largamente imprevedibili⁸. Spesso sono completamente trascurati dalla prassi.

I metodi utilizzati, quindi, si fondano su di un elemento di base, intorno al quale ruota tutto il calcolo, mentre il resto assume minore importanza: tale elemento è *la previsione del reddito atteso*.

⁷ cfr. G. CAPODAGLIO, *Il calcolo dei costi figurativi nella stima del capitale economico delle piccole imprese*. In RIREA n. 9-10/1993.

⁸ cfr. LUIGI GUATRI, *La valutazione delle aziende*, Egea, Milano, 1990, pag. 237, 238. OSVALDO PAGANELLI, *Valutazione delle aziende*, UTET, Torino, 1990, pag. 53. GIUSEPPE CERIANI, *Redditi attesi e flussi di cassa nella valutazione economica delle imprese*. Rivista dei Dottori Commercialisti n. 5/95.

A ben vedere, infatti, anche il metodo della stima autonoma dell'avviamento, pur partendo da un dato «patrimoniale» (il capitale netto rettificato), adotta un vero e proprio *criterio reddituale*. Il valore del capitale, infatti, viene considerato come parte del risultato finale, *soltanto se il reddito atteso è superiore ad un altro flusso di reddito considerato «normale»* e stimato in percentuale del capitale rettificato stesso. In caso contrario (ed è proprio questo l'argomento in oggetto) *esso viene opportunamente diminuito e ricondotto ad un importo che risulti in armonia con il flusso di reddito atteso*.

Così individuata l'esigenza di ragionabilità nella stima del valore unitario aziendale, occorre vedere se essa è compatibile con l'altra, di carattere pratico, di «esplodere» tale valore in tante parti, quanti sono gli elementi patrimoniali del sistema aziendale, considerandoli uno per uno, pur nella consapevolezza che il loro valore non è un valore assoluto, di realizzo diretto, ma un *valore funzionale*, direi *convenzionale*, in quanto incomprensibile se non visto all'interno del sistema aziendale e delle «regole» che legano fra loro gli elementi.

La dimostrazione di ciò sta proprio nel caso in oggetto; quando «il tutto è superiore alla somma delle parti»⁹, ovvero esiste un avviamento positivo, le due esigenze sono ben conciliabili; nel caso contrario, si assiste ad un conflitto superabile solo con difficoltà e con qualche indulgenza al rigore delle soluzioni adottate¹⁰.

Un'ultima annotazione ci sia consentita, la migliore dottrina, nell'analizzare i metodi di valutazione del «*badwill*», propone, nella formula relativa al metodo della stima autonoma dell'avviamento, l'utilizzo del valore del capitale netto (K_p) a costi storici, al posto del più comune capitale netto rivalutato (K).

Viene spiegato¹¹ che «*A ben vedere, se il calcolo del Badwill è esteso per un periodo pari alla durata media dell'ammortamento degli impianti, i due procedimenti non portano a dissimili risultati. Infatti il maggior valore degli impianti conseguente alla rivalutazione corrisponde concettualmente al valore dei maggiori ammortamenti futuri (che si traducono in maggiori perdite) ed all'accresciuta carenza delle remunerazioni sul più elevato capitale investito. I risultati sono invece dissimili se il*

⁹ Il nome del metodo normalmente prescelto dalla prassi e talora accettato dalla dottrina «della stima autonoma dell'avviamento» è improprio e può risultare fuorviante: come ci insegna l'Onida (*Economia d'azienda*, Torino, Utet, 1965, pag. 659 e segg.), in senso proprio una valutazione autonoma dell'avviamento è impossibile, non essendo pensabile di poter *isolare* una frazione di reddito ad esso riferibile. «Simili frazionamenti e l'enucleazione di un valore distintamente rilevato come «avviamento», rispondono a fini specifici della contabilità, e del bilancio d'esercizio, dell'azienda acquirente o incorporante».

¹⁰ ANTONIO AMADUZZI (*Economia Aziendale*, Cacucci, Bari, 1988, pag. 19) riconosce tale qualità a «*totalità*, di varia natura, che non promanano da una mera aggregazione di singole parti, ma che possono essere definite *unità organiche* (funzionali ed organizzate)».

¹¹ cfr. LUIGI GUATRI, op. cit., pag. 216-217.

periodo cui il calcolo del Badwill si riferisce (n anni) è inferiore alla durata media del periodo d'ammortamento (m anni). Nella pratica quest'ultima circostanza è molto frequente, in quanto» «raramente la determinazione del Badwill si riferisce a lunghi periodi, tra l'altro a motivo della ben nota difficoltà di previsione di perdite riferite ad un lontano futuro. Deriva da ciò, come automatica conseguenza, che la rivalutazione dei cespiti patrimoniali ammortizzabili non viene pienamente compensata, come dovrebbe, dai maggiori ammortamenti e dall'accresciuta carenza della remunerazione del capitale. Ciò significa che la stima di W avviene per eccesso e contiene un vero errore metodologico. Per tali ragioni, in presenza della frequente situazione in cui $m > n$, la sola soluzione a nostro parere accettabile di definizione del capitale investito, nel caso di aziende in perdita è quella che omette la rivalutazione dei cespiti ammortizzabili (cioè K)».

Non si può non condividere una sì lucida spiegazione, tanto più che, come in precedenza accennato, già in via di principio l'entità del capitale netto espresso a valori di rimpiazzo, si adatta con difficoltà all'inserimento nel calcolo della stima del capitale economico: essa, infatti, dovrebbe rappresentare l'investimento sino a quel momento effettuato dal conferente (o, più in generale, dal cedente), aggiornato alla data della valutazione; ma, se la differenza tra il valore corrente e il valore storico delle varie fasi d'investimento eseguito dal cedente è dovuta a fenomeni monetari, la semplice sostituzione di talune poste attive con i corrispondenti valori di rimpiazzo può essere fuorviante, dato che trascura l'entità relativa e la «vecchiaia» dei finanziamenti attivati presso terzi, che hanno contribuito a consentire tali investimenti¹²

¹² cfr. G. CAPODAGLIO, *Autofinanziamento, investimenti, e variazione dei prezzi*, Clueb, Bologna, 1988, pag. 66 e segg.